

Art. 6.

La moneta d'oro da 50 euro celebrativa della «Vittoria italiana Coppa Davis 2023», in versione *proof*, millesimo 2024, sarà disponibile per la vendita al pubblico dal 6 maggio 2024.

Art. 7.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta d'oro da 50 euro, in versione *proof*, millesimo 2024, è stabilito in euro 25.000,00, pari a cinquecento monete.

Art. 8.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 6 novembre 2024.

Le modalità di acquisto e di pagamento delle suddette monete sono di seguito descritte:

on-line su www.shop.ipzs.it

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento - salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta - dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito www.shop.ipzs.it

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it

internet: www.shop.ipzs.it/contact

Le monete sono cedute applicando uno sconto del 7% per ordini a partire da trenta unità.

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari di monete, in versione *proof*, sono così distinti:

da	1	a	29 unità	euro 1.400,00;
da	30		unità	euro 1.302,00.

Art. 9.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 10.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle descritte monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2024

Il direttore generale dell'economia: SALA

24A02241

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

DECRETO 20 marzo 2024.

Differimento del termine di conclusione degli interventi di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del servizio nazionale di Protezione civile e successive modificazioni ed integrazioni e in particolare l'art. 5, comma 3;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica» e in particolare l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 107, comma 1, lettera c);



Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) e in particolare l'art. 80, comma 21;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici e in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed in particolare l'art. 2, comma 276, che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e in particolare l'art. 2, comma 109, che, per le leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e in particolare l'art. 11, comma 4-*sexies*, con il

quale è stato disposto che, a partire dall'anno 2014, la somma di euro 20 milioni risulta iscritta nel fondo unico per l'edilizia scolastica di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province e in particolare l'art. 10;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca» e in particolare l'art. 10;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1, comma 160, nel quale si è stabilito di demandare ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse di cui al Fondo per interventi straordinari di cui all'art. 32-*bis* del decreto-legge n. 269 del 2003;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e in particolare l'art. 1, comma 140;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e in particolare l'art. 1, comma 1072;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca;


Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

Visto la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Visto la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante primi elementi in



materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile 14 settembre 2005, recante «Norme tecniche per le costruzioni»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile 14 gennaio 2008, recante «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni»;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, del 31 marzo 2010, n. 3864, del 19 maggio 2010, n. 3879, del 2 marzo 2011, n. 3927, che hanno stabilito gli interventi ammissibili a finanziamento, individuato le relative procedure di finanziamento e ripartito tra regioni e province autonome le risorse dell'annualità 2008, 2009, 2010 e 2011 destinate nel predetto Fondo agli interventi previsti dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015 (di seguito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015), su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il quale sono stati definiti i termini e le modalità di attuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico, in attuazione dell'art. 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché sono state ripartite, su base regionale, le risorse relative alle annualità 2014 e 2015;

Visto l'art. 2, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015, che stabilisce che la ripartizione delle risorse finanziarie relative alle annualità 2016 e seguenti è effettuata con appositi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Dipartimento della protezione civile, sulla base delle disponibilità finanziarie a favore delle regioni e delle province autonome beneficiarie nonché sulla base degli eventuali aggiornamenti dei livelli di rischiosità sismica delle scuole esistenti;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalità di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si è proceduto tra l'altro all'approvazione della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si è proceduto alla rettifica della programmazione unica nazionale 2018-2020 con riferimento ad alcuni piani regionali;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 febbraio 2019, n. 93, con il quale sono state ripartite le risorse relative all'annualità 2018, 2019, 2020 e 2021, pari a complessivi 80 milioni, tra le regioni e individuati i criteri di selezione degli interventi;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 aprile 2019, n. 392, con il quale sono stati finanziati, ai sensi della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, interventi di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica rientranti in alcuni piani regionali per un valore complessivo pari ad euro 58.111.670,63;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 aprile 2019, n. 392, prevede che la durata dei lavori autorizzati non può eccedere i due anni dall'avvenuta aggiudicazione degli stessi;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 ottobre 2019, n. 847, con il quale sono stati approvati i piani regionali relativi all'Abruzzo, Emilia-Romagna, Molise e Toscana per un valore complessivo pari ad euro 13.431.872,68;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 ottobre 2019, n. 847, prevede che la durata dei lavori autorizzati non può eccedere i due anni dall'avvenuta aggiudicazione degli stessi;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 marzo 2020, n. 179, con il quale sono stati approvati i piani regionali delle Regioni Marche e Umbria per un valore complessivo pari ad euro 4.278.722,68;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 marzo 2020, n. 179, prevede che la durata dei lavori autorizzati non può eccedere i due anni dall'avvenuta aggiudicazione degli stessi;

Considerato che l'art. 4, comma 1, dei suddetti decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 aprile 2019, n. 392, 9 ottobre 2019, n. 847, 13 marzo 2020, n. 179, prevedono che il mancato rispetto del termine di durata dei lavori costituisca un'ipotesi di revoca del finanziamento;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 15 marzo 2023, n. 49, con il quale sono stati differiti al 31 marzo 2024, il termine di conclusione degli interventi di adeguamento degli edifici scolastici finanziati con i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 dicembre 2015, n. 943 e 30 gennaio 2017, n. 43 (annualità I), 29 dicembre 2017, n. 1048 (annualità II) e 30 aprile 2019, n. 392, 9 ottobre 2019, n. 847 e 13 marzo 2020, n. 179 (piani 2018-2021);

Viste le richieste inoltrate dagli enti locali beneficiari dei finanziamenti che non sono riusciti a ultimare i lavori nel termine previsto dal citato decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 15 marzo 2023, n. 49;



Considerato che, a seguito delle ordinarie attività di monitoraggio degli interventi autorizzati con i sopracitati decreti ministeriali, è emerso che alcuni enti locali, pur essendo in avanzato stato di esecuzione, non riescono a rispettare il termine per il completamento dei lavori di edilizia scolastica;

Considerato che sulle tempistiche di realizzazione degli interventi hanno sicuramente inciso in maniera negativa le criticità prodotte dallo scenario geopolitico internazionale;

Considerato che i citati finanziamenti sono destinati all'adeguamento antisismico degli edifici scolastici, che costituisce una priorità per garantire la sicurezza degli studenti e di tutti i soggetti che quotidianamente frequentano tali ambienti;

Ritenuto necessario garantire l'interesse pubblico al completamento degli interventi di adeguamento alla normativa antisismica al fine di assicurare la sicurezza delle scuole e degli ambienti di apprendimento, anche alla luce delle gravi conseguenze in capo agli enti locali derivanti da una revoca del finanziamento;

Ritenuta quindi la necessità, nonché l'opportunità, di operare un differimento del termine di conclusione dei lavori da ultimo individuato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 15 marzo 2023, n. 49;

Decreta:

Art. 1.

*Differimento del termine
di durata dei lavori*

1. A condizione che per gli stessi sia stato rispettato il termine di aggiudicazione individuato dagli originari decreti autorizzativi e dai successivi decreti di proroga, il termine ultimo per il completamento dei lavori di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica è differito al 31 marzo 2025 per gli interventi autorizzati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 aprile 2019, n. 392, 9 ottobre 2019, n. 847 e 13 marzo 2020, n. 179 - piani 2018-2021.

2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 è causa di revoca del finanziamento concesso.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2024

Il Ministro: VALDITARA

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1175

24A02232

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 17 aprile 2024.

Ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia Holding S.p.a., in Milano e nomina dei commissari straordinari.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni;

Visto in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modificazioni;

Visto l'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto il decreto 10 aprile 2013, n. 60 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, recante determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 3 novembre 2016, recante «Determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari giudiziali, ai commissari straordinari ed ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270», successivamente modificato con decreto interministeriale del 21 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 2022, in vigore dal 19 marzo 2022;

Visto l'art. 11, comma 6. decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che stabilisce il limite per i compensi dei manager delle società pubbliche nel tetto massimo di euro 240.000 annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;

Visto il proprio decreto in data 20 febbraio 2024, con il quale la società Acciaierie di Italia S.p.a., con sede legale in Milano, viale Certosa n. 239, codice fiscale

